

AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza

AREA 3 \ PIANIFICAZIONE TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLO-PEDONALI

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 9 DEL 09-01-2025

Proposta di determina Nr. 17 del 09-01-2025

OGGETTO: Parere sulla verifica di assoggettabilità a V.I.A. per l'apertura di cava di ghiaia in località Piano Vomano del Comune di Morro d'Oro. Ditta: Saline s.r.l.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Provincia di Teramo:

- con deliberazione n. 143 del 18/12/1998, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014, il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";
- con deliberazione n. 57 del 15/12/2022, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 55 del 28/11/2024 ha approvato la Rete Ecologica Provinciale;

VISTO il Decreto del Presidente nr. 3 del 28/03/2024 avente ad oggetto: "Modificazioni dell'incarico di funzioni dirigenziali già conferito all'Ing. Francesco Ranieri con precedente decreto presidenziale n. 36 del 4 dicembre 2023. Attribuzione delle funzioni dirigenziali afferenti l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione della riorganizzazione dell'Ente stabilita con deliberazione del Presidente n. 55 del 22 marzo 2024 e contestuale cessazione funzioni afferenti incarico precedente. Conferma datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008";

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopedonali Politiche comunitarie";

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopedonali Politiche comunitarie";

VISTA la nota prot. n. 484732 del 12/12/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 12/12/2024 al n. 39547, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali, con allegato lo Studio preliminare di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la documentazione tecnica ed amministrativa relativi all'apertura di cava di ghiaia in località Piano Vomano proposta dalla Ditta Saline s.r.l.;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale nonché la documentazione tecnica allegata;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

- a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;
- b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

- a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;
- b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;
- c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;
- d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;
- e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;
- f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;
- h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;
- i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

PRESO ATTO che l'area interessata dall'attività di cava ha una superficie di circa 4 Ha in località Piano Vomano del Comune di Morro d'Oro, distinta al foglio di mappa n 31 e particelle: 54/parte e 50/parte. La coltivazione è del tipo a fossa con completo ritombamento dell'area di scavo. La coltivazione e le opere di recupero ambientale sono realizzate in immediata sequenza al fine di accelerare la ripresa vegetazionale della zona. La profondità dello scavo è di m. 4.00 con un franco di m. 2.50 dalla falda. La cava è stata suddivisa in quattro lotti e si inizierà dal n 1, il più distale rispetto alla strada. La cava avrà vita utile di quattro anni operando in modo discontinuo per un equivalente di 100 giorni ogni anno.

CONSIDERATO che per il Piano Regolatore Generale del Comune di Morro d'Oro l'area oggetto dell'attività di cava è individuata quale zona "E", definita area agricola.

VERIFICATO che per il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Territoriale (P.T.C.P.) l'area interessata dall'attività di cava è classificata quale "area agricola di rilevante interesse economico" che sono *"quelle aree in cui, sulla base della Carta dell'uso agricolo del suolo predisposta dai comuni nella fase di redazione o di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela"*

ambientale. Tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo."

VERIFICATO, altresì, che l'area di cava non è interessata dalle previsioni della Rete Ecologica Provinciale.

DATO ATTO che, come deducibile dalla relazione di risanamento ambientale, *"le opere di recupero ambientale sono realizzate in immediata sequenza al fine di accelerare la ripresa vegetazionale della zona. La messa in posto del terreno vegetale viene immediatamente seguita da una semina di specie erbacee autoctone, per ottenere una crescita di erba in grado di stabilizzare superficialmente il terreno vegetale. Prima di procedere alla semina e alla piantagione delle essenze, si effettuerà la redistribuzione su tutte le superfici dello strato di terreno vegetale precedentemente accantonato. Dopo la semina e piantagione, verranno realizzate tutte le cure colturali necessarie all'attecchimento delle specie vegetali. L'intervento di recupero ambientale è mirato a reintrodurre nell'immediato il verde nelle zone e riportare l'ambiente naturale simile a quello circostante."* I materiali utilizzati per il risanamento ambientale saranno forniti da "cave di terra", "terre e rocce da scavo" (non rifiuti) provenienti dai cantieri per l'edilizia, Materie Prime Seconde, Materiali Riciclati di recupero (non rifiuti), nonché i residui limi sabbiosi provenienti dal lavaggio degli inerti della stessa cava.

CONSIDERATO che è stato verificato l'"effetto cumulo" in un intorno di interferenza. Il progetto di cava ha, nelle vicinanze, la compresenza di altre attività estrattive in essere o in programmazione: la cava della stessa Saline Srl della quale la presente sarebbe la prosecuzione al suo termine, la cava della ditta Gentile Inerti Srl iniziata la scorsa estate e con programma di vita di tre anni, il progetto - in itinere di valutazione - della ditta La Terna S.r.l. Per far fronte a problemi di carattere acustico con la cava La Terna, il progetto ha previsto il ricorso a pannelli fonoassorbenti disposti a barriera lungo il lato del lotto rivolto verso i recettori sensibili.

CONSIDERATO che la verifica degli impatti ambientali viene effettuata su: possibilità di modificazioni climatiche; uso di risorse naturali; contaminazione delle acque sotterranee; impatti in atmosfera; produzione e gestione di rifiuti; emissioni acustiche; impatti sulla flora e sulla fauna; rischio di incidenti; salute pubblica; salute dei lavoratori; traffico e indotto; impatto visivo.

DATO ATTO che lo studio di assoggettabilità si conclude affermando *"si ritiene che non ci siano particolari fattori impattanti apportati dall'attività di ripristino della Ditta. In riferimento ai criteri di verifica elencati al p.to 1 dell'allegato V introdotto dal D.Lgs. 4/08, si ribadisce che:*

- *l'attività non determina impatti negativi significativi sull'ambiente*
- *l'attività non determina particolari disturbi ambientali o inquinamenti dell'area*
- *l'attività non risulta soggetta al verificarsi di particolari incidenti con ricadute sull'ambiente*
- *il presente studio non ha evidenziato impatti significativi sull'ambiente e sulla salute pubblica.*

Considerando infine le caratteristiche generali ed ambientali del sito in oggetto, i criteri di progettazione adottati e le modalità di esercizio assunte, si ritiene che la tipologia di attività può essere ragionevolmente ritenuta compatibile con l'ambiente in cui è inserita."

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 771 del 09/01/2025 nella quale si propone:

*"esprimere, relativamente all'apertura di cava di ghiaia a Piano Vomano del Comune di Morro d'Oro proposta dalla Ditta Saline s.r.l., parere di **NON ASSOGGETTABILITÀ** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che la dimensione dell'area di intervento, le modalità di escavazione, i tempi e le modalità del ripristino ambientale, le misure di mitigazione individuate, determinino una condizione per cui non si hanno particolari effetti negativi o impatti o disturbi ambientali o, addirittura, inquinamenti dell'area. Inoltre, è fondamentale*

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 9 DEL 09-01-2025

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 17 DEL 09-01-2025

che l'attività di ripristino ambientale sia "mirata a reintrodurre nell'immediato il verde nelle zone e riportare l'ambiente naturale simile a quello circostante", così da poter disporre del terreno, di nuovo dopo quattro anni, per la naturale attività agricola come dettato dalla normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che classifica tale suolo quale agricolo di rilevante interesse economico facendogli assumere un "rilievo provinciale"

Si ritiene dover raccomandare, comunque:

- di realizzare e mettere in atto tutti gli accorgimenti e le mitigazioni ambientali riportate nello studio preliminare ambientale e nella relazione sul risanamento ambientale in quanto utili ad evitare o ridurre alcuni possibili effetti generati dall'attività in ogni sua fase (cantiere, estrazione, ripristino);*
- di adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.);*
- di destinare, effettivamente, al termine delle operazioni di ripristino ambientale, il terreno all'attività agricola quale sua naturale destinazione.*

Il presente parere è reso relativamente alla materia ambientale di competenza della Provincia di Teramo, dettata dagli artt. 34 e 35 della L.R. 58/2023, vale a dire per la valutazione degli impatti e degli effetti ambientali generati dallo strumento urbanistico comunale o da sua variante alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. e della Rete Ecologica Provinciale. Vengono, pertanto, fatti salvi altri eventuali pareri, nulla osta, intese, concerti o altri atti di assenso, comunque denominati, espressi da altri Enti."

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- la vigente Rete Ecologica Provinciale;

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPIT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del titolare dell'ufficio;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 404 del 5/04/2024 e comunicato agli uffici con nota circolare n. prot.0011496 del 08-04-2024;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 771 del 09/01/2025, parere di non assoggettabilità a V.I.A. relativamente all'apertura di cava di ghiaia a Piano Vomano del Comune di Morro d'Oro proposta dalla Ditta Saline s.r.l., ritenendo che la dimensione dell'area di intervento, le modalità di escavazione, i tempi e le modalità del ripristino ambientale, le misure di mitigazione individuate, determinino una condizione per cui non si hanno particolari effetti negativi o impatti o disturbi ambientali o, addirittura, inquinamenti dell'area. Inoltre, è fondamentale che l'attività di ripristino ambientale sia "*mirata a reintrodurre nell'immediato il verde nelle zone e riportare l'ambiente naturale simile a quello circostante*", così da poter disporre del terreno, di nuovo dopo quattro anni, per la naturale attività agricola come dettato dalla normativa del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che classifica tale suolo quale agricolo di rilevante interesse economico facendogli assumere un "rilievo provinciale".

PRESCRIVERE la necessità dell'assoluto rispetto:

- nel realizzare e nel mettere in atto tutti gli accorgimenti e le mitigazioni ambientali riportate nello studio preliminare ambientale e nella relazione sul risanamento ambientale in quanto utili ad evitare o ridurre alcuni possibili effetti generati dall'attività in ogni sua fase (cantiere, estrazione, ripristino);
- nell'adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.);
- nel destinare, effettivamente, al termine delle operazioni di ripristino ambientale, il terreno all'attività agricola quale sua naturale destinazione.

DARE ATTO che il presente parere è reso relativamente alla materia ambientale di competenza della

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 9 DEL 09-01-2025

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 17 DEL 09-01-2025

Provincia di Teramo, dettata dagli artt. 34 e 35 della L.R. 58/2023, vale a dire per la valutazione degli impatti e degli effetti ambientali generati dallo strumento urbanistico comunale o da sua variante alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. e della Rete Ecologica Provinciale. Vengono, pertanto, fatti salvi altri eventuali pareri, nulla osta, intese, concerti o altri atti di assenso, comunque denominati, espressi da altri Enti.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

Il Responsabile Unico del Progetto

Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

Il Dirigente

Adotta la presente determinazione

Il Dirigente

Francesco Ranieri

(firmato digitalmente)